

Classificazione del documento: Consip Public

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA LOCAZIONE OPERATIVA DI SERVER IN TECNOLOGIA

POWER 8 PER SOGEI - ID 1819



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Adempimenti in ordine alla locazione

Articolo 6 S: Luogo di erogazione dei servizi

Articolo 7 S: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 8 S: Garanzie

Articolo 9 S: Subappalto

Articolo 10 S: Preinstallazione, consegna, installazione, configurazione e attivazione

Articolo 11 S: Verifica di conformità

Articolo 12 S: Servizio di manutenzione

Articolo 13 S: Penali

Articolo 14 S: Corrispettivo

Articolo 15 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 16 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 17 S: Privacy e Subingresso nel contratto

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 - piano triennale di prevenzione della corruzione

Articolo 19 G: Incompatibilità

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la locazione operativa di server in tecnologia Power8 - per Sogei ID 1819

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività,



- si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
 - d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
 - e) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S;
 - f) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la polizza assicurativa richiesta nonché la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
 - g) successivamente alla stipula da parte dell’Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
 - h) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: 68797537C5;
 - i) il DUVRI generico verrà integrato da Sogei con il DUVRI specifico prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - j) il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S” .
 - k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
 - l) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “1” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “2” - Capitolato Tecnico; Allegato “3” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato “4” Patto di integrità nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto), definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
 - m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;



n) valgono le seguenti definizioni:

- per la Committente si intende Sogei S.p.A.
- per Amministrazione si intendono le strutture organizzative del Ministero dell'economia e delle finanze interessate dalla fornitura oppure indica le strutture organizzative della Corte dei conti interessate dalla fornitura;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Sogei affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) locazione operativa di 2 server in tecnologia Power 8 e licenze d'uso di software (di seguito, per brevità, anche "Sistema") come meglio descritte nel par. 3 del Capitolato Tecnico;
 - b) i seguenti servizi, inclusi nella locazione operativa:
 - a. Preinstallazione;
 - b. Consegna, installazione, attivazione e configurazione;
 - c) Manutenzione per trentasei mesi "on site" a partire dalla data di accettazione della fornitura che consiste in:
 - i. Manutenzione preventiva;
 - ii. Manutenzione correttiva ordinaria;
 - iii. Manutenzione correttiva straordinaria

tutto come meglio descritto nel Capitolato Tecnico.

L'erogazione dei servizi di manutenzione preventiva e correttiva ordinaria avviene in maniera continuativa ed è remunerata a canone, mentre i servizi di manutenzione correttiva straordinaria verranno erogati solo a richiesta della Committente nei limiti di quanto di volta in volta richiesto.

2. I sistemi di cui al precedente comma 1, lettera a) dovranno essere corredati dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana.
3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione di Sogei alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso i locali CED di via Mario Carucci 99.
5. Salvo diversa indicazione della Committente ovvero diverso termine indicato in sede di Capitolato Tecnico, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell'inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Committente un elenco contenente i dati identificativi dei beni e che dovrà essere inviato alla casella postale **asset@sogei.it**, oltre a



- **consegne_hw@sogei.it e asset_sw@sogei.it..** Di seguito si riporta il tracciato record, a cui il Fornitore dovrà attenersi per la consegna/invio dei dati:

Repertorio Contratto Tipologia Costruttore Modello Matricola.

- Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'impresa si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa.

6. I prodotti dovranno essere corredati dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.
7. Tutte le consegne di cui ai precedenti commi dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi della Committente. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
8. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse i prodotti senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
9. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 6, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i dei prodotti oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
10. Il Fornitore consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il Piano Operativo contenente una proposta relativa ai termini per l'installazione, l'attivazione, la configurazione della fornitura e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel Piano Operativo approvato dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
11. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
12. La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto.
E' designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. _____. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la locazione operativa di server in tecnologia Power8 - per Sogei ID 1819

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



13. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura": L'avvio dell'esecuzione delle attività nel rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Al termine di validità del contratto deve intendersi cessato ogni rapporto e obbligazione tra le parti. Non potrà essere prevista alcuna situazione che determini rinnovo automatico del contratto. In caso vi fosse la volontà e le condizioni di legge di prolungare il presente rapporto, le parti stipuleranno un nuovo contratto.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, Sogei si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.



4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero



essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Sogei.

4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Sogei alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire a Sogei di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Sogei, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 5 S

ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA LOCAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2 S, al termine della durata del presente Contratto ovvero in caso di anticipato recesso o risoluzione dello stesso, le apparecchiature oggetto della locazione tornano nella piena disponibilità dell'Impresa che dovrà ritirarle a proprie cura e spese presso i locali di Sogei, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dal predetto termine, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, termine massimo entro il quale Sogei continuerà a custodire le apparecchiature medesime, salvo diverso accordo tra le parti.
2. Con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto al termine di scadenza naturale del presente Contratto, Sogei potrà, con apposita comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC o raccomandata a.r., esercitare la facoltà di acquisto ("Opzione di acquisto") di tutti i sistemi di cui al precedente articolo 1S comma 1, lettera a), alle condizioni economiche e secondo le modalità stabilite al presente Contratto e ai relativi Allegati.
3. In ogni caso di restituzione delle apparecchiature, queste verranno ritirate ad onere e spese dell'Impresa e saranno restituite da Sogei in buone condizioni ed in regolare stato di funzionamento, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.
4. Nel corso di durata contrattuale potranno essere apportate varianti o modifiche (intese quali cambiamenti delle apparecchiature tali da variare - oltre l'uso per le quali sono locate - lo



stato fisico, meccanico od elettrico delle apparecchiature medesime) alla fornitura, tutto nel rispetto della normativa vigente e previo accordo tra le Parti.

5. Sogei potrà effettuare ogni collegamento (inteso quale connessione meccanica, elettrica od elettronica tra un'apparecchiatura oggetto del presente Contratto e qualsiasi altra apparecchiatura o dispositivo, anche non prodotto dall'Impresa o non fornito dalla stessa) necessario per l'uso delle apparecchiature, tenuto conto delle finalità della fornitura ed il contesto di riferimento di cui al Capitolato Tecnico; Sogei si assume ogni responsabilità in ordine a collegamenti ulteriori oltre a quelli precedenti, al loro uso ed ai risultati così ottenuti, sostenendone ogni relativa spesa.
6. Sogei rimuoverà ogni collegamento prima della restituzione dell'apparecchiatura, al termine della durata del presente Contratto, ovvero in caso di anticipato recesso o risoluzione dello stesso, nonché qualora l'Impresa comunichi e provi che i collegamenti creino condizioni contrastanti con le norme di sicurezza o rendano inattuabile la manutenzione delle apparecchiature.
7. Qualsiasi spostamento delle apparecchiature dovrà essere tempestivamente comunicato da SOGEI all'Impresa, pena l'inefficacia della copertura assicurativa prevista dal presente Contratto.
8. Fermo restando quanto sopra, le apparecchiature sono comunque assicurate dalla Impresa per tutta la durata della locazione con una polizza assicurativa contro i danni materiali o la perdita delle apparecchiature stesse; in caso di danno materiale o perdita delle apparecchiature, SOGEI sarà tenuta a darne notizia per iscritto all'Impresa entro 15 (quindici) giorni dalla data del danno o della perdita e nei casi e nei termini previsti dalla legge a presentare una regolare denuncia all'Autorità competente, e di trasmettere all'Impresa copia di detta denuncia entro 15 giorni dalla data della denuncia stessa.
Qualora la mancata o la non tempestiva trasmissione della comunicazione di danno o perdita, ovvero della denuncia nei termini sopra indicati, pregiudichi gli indennizzi assicurativi previsti a favore dell'Impresa, la stessa si riserva di rivalersi nei confronti di SOGEI, che sarà quindi tenuta al puntuale pagamento dei canoni di locazione previsti. In tutti i casi di perdita ovvero qualora le apparecchiature vengano danneggiate e non siano più riparabili, il presente Contratto si intenderà risolto per mutuo consenso a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione di danno o perdita da parte di Sogei ovvero della denuncia nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 S

LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso il CED di via Mario Carucci, 99 Roma, nei locali indicati dal personale Sogei. Ove dovesse rendersi necessario l'intervento del personale dell'Impresa presso le sedi della Sogei, questo dovrà essere effettuato, nel totale rispetto delle norme di sicurezza ivi vigenti, durante il normale orario di lavoro della Sogei dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 20,00 salvo eventuali urgenze che implicheranno interventi anche al di fuori di tali orari e giorni.
2. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la locazione operativa di server in tecnologia Power8 - per Sogei ID 1819

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



uffici della Sogei continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Sogei medesima e/o di terzi autorizzati.

3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Sogei, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

ARTICOLO 7 S

MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele richieste dalla legge per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a Sogei, a richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Sogei da qualsivoglia onere e responsabilità ad eccezione di quanta ad a esclusiva competenza di quest'ultima.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate in relazione alle attività oggetto del presente contratto in linea con la prassi di mercato.
3. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, a Sogei. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Sogei per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Sogei.
4. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
5. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Sogei potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Sogei, prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, o comunque nel rispetto delle regole/prassi Sogei che regolano l'accesso di soggetti terzi presso i suoi locali.



6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Sogei, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 8 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, Sogei, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 9 S

SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.



ARTICOLO 10 S

PREINSTALLAZIONE, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE

1. Con riferimento alla preinstallazione delle apparecchiature oggetto della locazione operativa, di cui al precedente articolo 1S, comma 1, lettera b), dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
2. Con riferimento alla consegna delle apparecchiature e alle connesse attività di installazione, configurazione e attivazione delle apparecchiature oggetto della locazione operativa, di cui al precedente articolo 2S, comma 1, lettera b), dovranno essere effettuate in conformità a quanto previsto nel Capitolato tecnico e secondo i tempi definiti nel Piano Operativo.
3. Le attività di consegna e le relative attività di installazione, configurazione e attivazione di tutte le apparecchiature devono in ogni caso essere svolte a perfetta regola d'arte e concluse entro i termini previsti nel Capitolato Tecnico o Piano Operativo.
4. Si precisa che la consegna delle apparecchiature, nonché tutte le relative attività di installazione, configurazione e attivazione di cui ai precedenti commi del presente articolo si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, nessuno escluso.
5. Sono a carico di Sogei la messa a disposizione dei locali, delle infrastrutture e della strumentazione necessarie alle attività di installazione, configurazione e attivazione della fornitura.
6. Ultimate le operazioni di consegna, installazione, configurazione e attivazione di tutti i sistemi di cui all'art. 1S, comma 1, lettere a) e c), l'Impresa dovrà consegnare a Sogei il "Rapporto di Fine attivazione" recante le seguenti indicazioni: data del documento, tipo, modello e numero seriale delle versioni delle apparecchiature hardware fornite e installate, la dichiarazione di rispondenza delle apparecchiature stesse alle specifiche del Capitolato tecnico; unitamente a detto Rapporto dovranno essere consegnati i manuali di tutte le apparecchiature, i manuali di installazione, i manuali di gestione.

ARTICOLO 11 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine previsto nel Capitolato Tecnico o nel Piano Operativo dalla ricezione del "Rapporto di Fine attivazione", Sogei procederà alla Verifica di Conformità delle apparecchiature oggetto della fornitura, in contraddittorio con l'Impresa secondo quanto previsto nel piano di verifica di conformità.
2. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.
3. Nel caso di esito positivo la data del verbale della verifica di conformità verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" da parte di Sogei.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, successivamente alla comunicazione di "Pronti al Collaudo"



- dell'Impresa a Sogei, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo 13 "Penali". Tutti gli oneri che la Sogei dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
5. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Sogei, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 16 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
 6. La Sogei si riserva la possibilità di effettuare, ove applicabile, controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
 7. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
 8. Il soggetto incaricato dalla Sogei, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
 9. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (già 'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e dell'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
 10. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali

ARTICOLO 12 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione "on site" per 36 (trentasei) mesi a partire dalla "Data di accettazione della fornitura", per i sistemi di cui al precedente articolo 1, comma 1 lett. a).
Attraverso l'erogazione dei suddetti servizi la Società dovrà garantire la piena funzionalità di tutti gli apparati oggetto della Fornitura così come specificato nel Capitolato Tecnico. Il servizio di manutenzione dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Sogei, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo art. 14 "Corrispettivo".
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
4. Il servizio di manutenzione comprende interventi in tempo reale per correggere il



microcode ed eventuali workaround per problematiche più complesse; disponibilità di strutture di assistenza tecnica 365 giorni l'anno per 24 ore al giorno comprese le festività nazionali; attivazione immediata del codice di abilitazione per specifiche parti di ricambio il cosiddetto LICCC (licensed Internal Code Configuration Control).

5. Ove dovesse rendersi necessario l'intervento del personale dell'Impresa presso le sedi della SOGEI, questo dovrà essere effettuato, nel totale rispetto delle norme di sicurezza ivi vigenti, secondo i termini indicati nel comma successivo.
6. Il servizio di manutenzione prestato dall'Impresa prevede il ripristino della completa funzionalità delle apparecchiature elettroniche garantendo l'integrità e la disponibilità dei dati ivi presenti entro e non oltre il termine di 4 (quattro) ore dalla segnalazione del malfunzionamento, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno comprese le festività nazionali.
7. A seguito dell'intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o dell'anomalia, l'Impresa è tenuta ad adoperarsi, attivando tutte le strutture a sua disposizione, per la diagnosi dell'errore e per l'individuazione e la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia riscontrati e, comunque, secondo le modalità definite ai precedenti comma.
8. La manutenzione prevede la disponibilità di parti di ricambio - che dovranno essere nuove e identiche alle parti sostituite; le parti sostituite verranno ritirate dall'Impresa stessa che ne acquisirà la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 8 "Garanzie".
9. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti;peraltro, Sogei avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
10. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini/livelli di servizio previsti in sede di Capitolato Tecnico, la Sogei applicherà le penali di cui al successivo articolo 13 "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
11. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
12. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 7 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire



13. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Sogei.
14. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e da un incaricato della Impresa una apposita "Relazione d'intervento di manutenzione correttiva", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
15. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.
16. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 6 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali della Sogei, l'Impresa, previa comunicazione alla Sogei, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.

ARTICOLO 13 S

PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Sogei o a caso fortuito o forza maggiore, rispetto al termine massimo di consegna del "Rapporto di Fine Attivazione", di cui al precedente articolo 10S comma 6, attestante l'avvenuta consegna, installazione, configurazione e attivazione delle apparecchiature locate, Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale complessivo del presente Contratto.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Sogei o a caso fortuito o forza maggiore, rispetto al termine massimo di ritiro delle apparecchiature locate al termine della locazione o in caso di risoluzione o recesso del presente Contratto, di cui all'art. 5 comma 1, Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo contrattuale complessivo del presente Contratto.
3. In caso di esito negativo delle Verifiche di conformità delle apparecchiature di cui al precedente art. 11S, Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale complessivo del presente Contratto per ogni giorno di inadempimento intercorrente tra l'esito negativo della prima verifica ed il nuovo "Pronti al collaudo" comunicato dall'Impresa a Sogei a seguito dell'eliminazione del malfunzionamento dell'apparecchiatura.



4. Resta convenuto che s'intende ritardo anche il caso in cui l'Impresa fornisca apparecchiature hardware non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
5. Nel caso in cui venga accertata la presenza di virus nei prodotti consegnati o comunque utilizzati dall'Impresa ai fini degli adempimenti contrattuali, Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale complessivo del presente Contratto per ogni evento.
6. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, la risoluzione di ciascun evento di malfunzionamento avvenga in ritardo rispetto ai termini indicati al precedente art. 12 "Servizio di manutenzione", Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,6‰ (0,6 per mille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 14 comma 1 lettera b) in misura di 1/24 per ogni ora, o frazione, di ritardo rispetto al valore soglia prefissato.
7. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Sogei nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
8. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Sogei si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
9. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere a Sogei l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
10. Sogei, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 25, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa nell'ambito del presente contratto.
11. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera a) la Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 14 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo per la locazione operativa dei sistemi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e c) manutenzione preventiva (i) e manutenzione correttiva ordinaria (ii) , nonché per l'esecuzione di tutti i servizi di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lett. b) , è pari a € _____ (_____/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____ = (_____/_____) (*ove presenti*) e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari € _____ = (_____/_____), così suddiviso:
 - a) Canone complessivo di locazione operativa dei sistemi pari a € _____ (_____/00).



b) Canone complessivo di manutenzione triennale pari a € _____
(_____/00) suddiviso in rate trimestrali pari a € _____
(_____/00);.

c) Prezzo di acquisto dovuto da Sogei all'Impresa nel caso di esercizio da parte della stessa dell'opzione di acquisto a fine contratto è pari a € 32.000 (trentaduemila/00).

Per tutte le attività relative agli interventi di manutenzione correttiva straordinaria, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) punto iii, la SOGEI corrisponderà all'Impresa un importo determinato sulla base del preventivo approvato da SOGEI.

2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nell'importo contrattuale complessivo di cui al precedente comma 1 e, per quanto attiene l'esercizio da parte di Sogei dell'opzione di acquisto, nel prezzo di acquisto di cui al precedente comma 1 lettera c).
4. I corrispettivi contrattuali di cui al precedente comma 1 sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dal contratto e dalla legge.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 15 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. L'importo contrattuale complessivo di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera a) e b) verrà pagato da Sogei in favore dell'Impresa in rate posticipate, ciascuna dell'importo come stabilito nel "Piano di Fatturazione", che costituirà parte integrante del contratto e consegnato al momento della stipula.
2. Pertanto, ai fini del pagamento del canone di cui al precedente articolo 14, comma 1 lettera a) e b), l'Impresa, con decorrenza dalla "Data di accettazione della fornitura", potrà emettere fattura con cadenza trimestrale posticipata per l'importo della rata relativa al trimestre appena concluso.
3. Nel caso di esercizio da parte di Sogei dell'opzione di acquisto, il prezzo di acquisto verrà corrisposto da Sogei all'Impresa in un'unica soluzione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura.
4. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Sogei nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
5. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50



per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Sogei del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.lgs 50/2016.

6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Sogei procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Sogei, non produrrà alcun interesse.
7. La Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00= (Diecimila/00), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Sogei applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

8. L'Impresa prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
9. L'Impresa si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, con particolare riferimento alle informazioni riportate nel documento denominato "Testo della comunicazione inviata ai fornitori" riferite al Blocco dati ordine di acquisto e Blocco dati ricezione, e, comunque, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
10. Il pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi..
11. A riguardo, Sogei anticipa in questa sede - e il Fornitore accetta- la volontà di procedere a pagamento entro il termine di 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura.
12. Il bonifico, previo accertamento della Sogei della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Sogei entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note,



con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Sogei, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

13. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Sogei. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. Si precisa che non sono previsti ulteriori oneri in capo a Sogei rispetto a quelli previsti nel presente articolo e, più in generale, al presente Contratto.
15. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
16. Il corrispettivo di cui all'art.14 comma 1 lettere a) e b) del presente Contratto verrà corrisposto da SOGEI secondo il piano di fatturazione allegato al Contratto.

ARTICOLO 16 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di



risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 17 S

PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 16G delle Condizioni Generali, il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali e di quelli forniti dalla Committente per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, la Committente ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet www.sogei.it, deve intendersi parte integrante del Contratto. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente.



2. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

Roma, li _____

La Committente
Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Cristiano Cannarsa
C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al, _____
Firma digitale: n. _____

L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al _____
Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;
Articolo 5 S - Adempimenti in ordine alla locazione;
Articolo 8 S - Garanzie;
Articolo 11 S – Verifica di conformità;
Articolo 13 S - Penali;
Articolo 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;
Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la locazione operativa di server in tecnologia Power8 - per Sogei ID 1819

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza ;
Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;
Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;
Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti ;
Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;
Articolo 10 G – Garanzia Definitiva ;
Articolo 11 G – Recesso ;
Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi ;
Articolo 14 G – Subappalto ;
Articolo 15 G- Foro esclusivo ;
Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali ;
Articolo 17 G - Risoluzione ;
Articolo 18 G - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001.

L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____